

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1276-A}

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BIMA)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VICENTINI, PELLA, BIMA, LONGONI, GIGLIA, SCALFARO, RESTIVO,
ZANIBELLI, FRANZO, VIALE, NAPOLITANO FRANCESCO, BARTOLE, ELKAN**

Presentata il 23 aprile 1964

Modificazione dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 191, per quanto concerne le Banche popolari cooperative.

Presentata alla Presidenza il 4 dicembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge Vicentini ed altri mira in sostanza ad estendere il beneficio dell'esenzione dal pagamento della « cedolare » e dalle comunicazioni previste dalla legge sulla istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società per azioni, già accordato ai soci delle banche popolari cooperative con capitale fino a 500 milioni di lire, anche ai soci delle banche popolari con capitale superiore a tale cifra.

Va innanzitutto rilevato che il testo originario proposto dal Governo con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, non faceva distinzione né limitazione di sorta, a proposito delle banche popolari, per quanto riguarda l'accessibilità al beneficio fiscale.

La modifica, invece, apportata dal Senato in sede di conversione introduce un criterio

discriminatorio fra aziende aventi la stessa natura, struttura e disciplina.

Questa discriminazione è profondamente ingiusta perché in tutte le società cooperative il possesso delle azioni è limitato come è limitata la rappresentanza alle assemblee giacché ogni socio rappresenta un voto indipendentemente dal numero delle azioni possedute.

Si tratta, cioè, di società di persone e non di società di capitali per cui il riferimento ad un massimo di capitale sociale ai fini della concessione o meno di benefici tributari non trova giustificazione alcuna, né sotto l'aspetto tecnico-economico, né sotto l'aspetto giuridico.

Inoltre il relatore fa osservare che la mira di conservare il beneficio fiscale potrebbe costituire per le aziende, in avvenire, un'effettivo

tiva remora ad ammissione di nuovi soci, al fine di evitare il conseguente aumento di capitale, e ciò a detrimento dei principi stessi che sono a fondamento di tali aziende.

La modifica proposta, pertanto, ha altresì il fine di evitare la mortificazione dell'auspicato sviluppo delle forme popolari cooperative

nel campo del credito ed il misconoscimento delle benemeritenze che tali organismi si sono acquisite.

Per queste sintetiche considerazioni, il relatore considera degna di approvazione la proposta di legge.

BIMA, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1964, n. 191, è sostituito dal seguente: « L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle Banche popolari cooperative e dalle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, purché nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni ».

ART. 2.

La norma di cui all'articolo precedente ha efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.